



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
di REGGIO CALABRIA
VIA FRA G. MELACRINO, 3/5 - 89127 - REGGIO DI CALABRIA

IL PRESIDENTE

Prot. n° 259
del 10 marzo 2020

Reggio Calabria, 09 marzo 2020

Ai Magistrati di Sorveglianza –SEDE
Al personale amministrativo-SEDE

Ai Signori Presidenti dei
Consigli dell'Ordine degli Avvocati di:
REGGIO CALABRIA
PALMI
LOCRI

Alle Direzioni degli istituti di:
REGGIO CALABRIA G. PANZERA
(plessi S. Pietro e Arghillà)
LAUREANA DI BORRELLO
LOCRI
PALMI

Al Direttore dell'UDEPE di Reggio Calabria

E p.c.
al Presidente della Corte d'Appello di Reggio
Calabria
al Procuratore Generale della Repubblica presso la
Corte d'Appello di Reggio Calabria
al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Reggio Calabria

Oggetto: D.L. 8.3.2020 N. 11 ART. 2 COMMA 9, IN VIGORE DALL'8.3.2020. INDICAZIONI OPERATIVE.

Letto il Decreto Legge n. 11 dell'8.3.2020, in vigore dall'8.3.2020;



Ravvisata la necessità di impartire indicazioni operative in ordine allo svolgimento dell'attività giurisdizionale presso il Tribunale e l'Ufficio di Sorveglianza al fine di ridurre le potenzialità diffusive del contagio nell'ambito dell'ufficio giudiziario;

DISPONE

- a) **A far data dal 9.3.2020 e fino al 22.3.2020** le udienze dei procedimenti di sorveglianza pendenti presso il Tribunale e l'Ufficio di Sorveglianza con esclusione di quelle indicate al punto b) che segue sono differite d'ufficio a data successiva al 22.3.2020;
- b) Non verranno rinviate ai sensi del punto a) le seguenti tipologie di procedimenti:
 - procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive;
 - procedimenti instaurati a seguito di sospensione cautelativa di misure alternative ex art. 51 ter L. 354/1975;
 - procedimenti a carico di soggetti detenuti in cui la trattazione sia stata espressamente richiesta da imputati detenuti (ad essi equiparati quelli agli arresti domiciliari ex art. 656 comma 10 c.p.p. o sottoposti alla detenzione domiciliare, anche ai sensi della L. 199/2010) o da soggetti già sottoposti a misura di sicurezza o dai loro difensori; detta richiesta dovrà essere espressamente formulata nel corso dell'udienza o, in caso di assenza dell'interessato, mediante dichiarazione di quest'ultimo o del suo difensore che dovrà pervenire in cancelleria entro il giorno antecedente a quello di celebrazione dell'udienza;
- c) I procedimenti di cui al punto a) saranno rinviati dal Presidente del Tribunale o dal Magistrato di Sorveglianza con decreto che sarà reso pubblico mediante affissione alla porta dell'aula di udienza, con indicazione della data di rinvio, e a cui seguirà avviso del rinvio da notificarsi a cura della cancelleria all'interessato, alla difesa e all'ufficio di Procura;
- d) I procedimenti di cui al punto b) saranno trattati, quanto ai soggetti detenuti nel distretto, mediante collegamento da remoto, nell'orario che verrà comunicato dalla cancelleria, salva rinuncia a presenziare del detenuto interessato, che le Direzioni degli istituti penitenziari in indirizzo vorranno far pervenire tempestivamente e con congruo anticipo;
- e) I procedimenti di cui al punto b) che non saranno trattati verranno rinviati a data successiva al 22.3.2020.

Rimangono ferme le disposizioni del D.L. 8.3.2020 n. 11 per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento.

Con riserva di adottare provvedimento di regolamentazione dell'attività giurisdizionale per il periodo successivo (23.3.2020-31.5.2020) ai sensi dell'art. 2 del citato D.L.



Il Presidente
Vincenzo Pedone